

Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad un' articolata attribuzione di ruoli e compiti ripartiti tra i singoli soggetti all'interno delle due aziende (si veda deposizione del maresciallo Lagattolla Liborio), posizioni che, sulla base di ciò che è emerso dalla ricostruzione sul piano anche sostanziale dei rispettivi ruoli assunti all'interno delle compagini sociali, possono essere così riassunte:

- Carlo Valle, legale rappresentante della società sino al 23 maggio del 2001, ruolo formalmente assunto (a causa di alcune vicissitudini processuali del primo) dalla moglie Giannina Novello, rimasta in carica sino alla data della stipulazione del contratto di affitto di azienda con Ecoveneta, evento verificatosi il 1.06.2003.

Egli, anche dopo il subentro della moglie, ha continuato a gestire di fatto la società Servizi Costieri rivestendo il ruolo di capo dell'intera organizzazione, responsabile quindi della gestione dell'impianto per tutte le operazioni di più significativa portata (e tra queste basti menzionare quella inerente l'abusivo avvio a recupero dei fanghi di Montebello Vicentino);

- Vincenzi Rino, che a partire dall'aprile 2002 (secondo le sue stesse dichiarazioni rese all'udienza del 16.11.07) è stato assunto formalmente come dirigente, ma di fatto nella veste di mero consulente ai fini di una ristrutturazione aziendale sul piano della strategia commerciale, ma senza alcun potere decisorio in ordine a profili tecnici ed operativi; ruolo proseguito sotto la gestione Ecoveneta s.r.l.;

- Giuliano GOTTARD, direttore tecnico responsabile dell'impianto sino al 31 dicembre 2002 (data a partire dalla quale ha lasciato la società), il cui compito era quello di supervisionare tutte le attività che all'interno dell'impianto venivano effettuate. Era, ad esempio, tra i suoi compiti, quello di acconsentire l'ingresso o l'uscita di determinate partite di rifiuti nel periodo in cui fu realizzato l'abusivo avvio a recupero dei fanghi di Montebello Vicentino ed era anche direttore tecnico all'epoca dei sopralluoghi compiuti all'interno dell'impianto dai testi Scatto e Magarotto;

- Gianni GARDENAL, addetto alla programmazione delle entrate e delle uscite e alla redazione dei relativi formulari, coadiuvato in ciò dalla signora Apolloni che si occupava, sotto le sue direttive, della parte amministrativa e commerciale della società (cfr anche deposizioni testi Persi, Niero e Scarpa);

- Paola VALLE, oltre ad essere la figlia dell'amministratore della società, figurava come una dipendente e tra i suoi compiti annoverava anche quello di occuparsi dei contratti di appalto legati alle bonifiche;

- Bruno Lombardi, legale rappresentante di Ecoveneta dal 1.06.03 e sino alla chiusura definitiva dell'impianto, risalente al 8 marzo del 2004.

Inoltre, in relazione alle società in esame, sebbene dall'istruttoria sia emersa anche una corretta gestione di parte dei rifiuti presi in carico (vedi sempre riepilogo effettuato da Gottard circa l'avvio dei fanghi AIM e Medio Chiampo ^{anche} ad incenerimento), si deve, tuttavia, ritenere che la parte degli stessi abusivamente avviata al recupero, ed in particolare al compostaggio ~~integrò~~ ^{integrò} quel "quantitativo ingente" richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art 53 bis decreto Ronchi. Anche in questo caso la prova del conseguimento dell'ingiusto profitto, costituente l'elemento soggettivo del delitto, può desumersi dall'enorme ingiusto guadagno, rappresentato dalla differenza tra il ricavo ottenuto dalle due società dalla presa in carico dei rifiuti da avviare allo smaltimento ed, invece, la minor spesa sostenuta per l'avvio agli impianti di recupero.

Costituiscono, inoltre, un significativo riscontro della piena consapevolezza della natura illecita delle condotte poste in essere dai vari soggetti che hanno rivestito ruoli all'interno delle due società, l'intero compendio acquisito in atti in ordine alle conversazioni intercettate (vedi in particolare quelle già citate).

Appare, infine, rilevante almeno ad ulteriore comprova dell'elemento soggettivo del dolo rimandare brevemente ed esemplificativamente alle pratiche di ricezione fanghi provenienti dalla AIM S.p.A. sopra più ampiamente trattate e che pur riguardano entrambe le società. Si sottolinea infatti che nel capitolato d'appalto, nell'affidamento del servizio e negli impegni presi per l'esecuzione materiale dell'appalto la Servizi Costieri, così come la Ecoveneta, risultano essersi espressamente impegnate a destinare non al recupero ma allo smaltimento tanto i fanghi quanto le sabbie provenienti dall'impianto, sottoscrivendo addirittura l'impegno, ai sensi del punto 2.2.1 del capitolato speciale d'appalto richiamato nel contratto, ad inviare i predetti rifiuti solo a due discariche di seconda categoria specificamente indicate, ossia la Valseco S.r.l. di Montichiari e la ASA S.p.a. di Bologna e a provvedere ad inviare ogni trimestre ad AIM S.p.a. la certificazione di avvenuto smaltimento presso le suddette discariche. Tali certificazioni di avvenuto smaltimento venivano solo talora inviate, e solo dopo richiami insistenti della AIM S.p.a., ma con dichiarazioni del

e del tipo "sono stati inviati a smaltimento finale", escludendo con ciò il recupero come invece veniva imposto anche negli stessi formulari Costieri - Ecoveneta (firmati per la ricezione dalle ultime due) in cui ogni volta veniva indicata la necessaria destinazione del rifiuto allo smaltimento e non già al recupero.

Anche riguardo alle condotte di Servizi Costieri ed Ecoveneta, vale qui richiamare quanto già esposto riguardo alla medesima imputazione sollevata per Nuova Esa, circa la valutazione unitaria dei flussi complessivi di rifiuti gestiti dalle due società, tanto da doversi ritenere anche in questo caso la gestione delle singole partite quali modalità attuative delle medesima struttura organizzativa e gestoria e perciò quale unica azione. Infine, si deve precisare che tale interpretazione della norma non consente di ritenere le contravvenzioni contestate sub D),E),I),K) dell'imputazione assorbite dalla fattispecie dolosa di cui all'art.53 bis D.Lvo n.22/97.

A fronte di dette oggettive ed univoche risultanze, appare pertanto provato oltre ogni ragionevole dubbio il pieno coinvolgimento di tutti gli imputati, ad eccezione di Valle Paola, nella gestione illecita dell'impianto di via Righi, per quanto più sopra esposto in ordine ai ruoli effettivamente svolti dagli stessi all'interno delle aziende. Non può quindi condividersi neanche la tesi difensiva volta a relegare il ruolo del Valle Carlo a quello di mero rappresentante legale della Servizi Costieri (dedito solo a risolvere problematiche di tipo formale e al più finanziario senza alcuna consapevolezza concreta delle attività effettivamente poste in essere all'interno della sua azienda). Mentre per quanto riguarda Valle Paola, stante il ruolo marginale e privo di qualsiasi potere decisionale all'interno dell'azienda del padre, si ritiene che si imponga una assoluzione ex art 530 comma 2° c.p.p.

CAPO Q - Richiamando le considerazioni giuridiche già esposte sub capo P in ordine al concorso tra il delitto di cui all'art.416 c.p. e quello di cui all'art.53 bis del D.Lvo n. 22/97, ritiene il Collegio che anche nel caso di Servizi Costieri sia stata provata l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere avente ad oggetto la gestione illecita dei rifiuti. I delitti-fine si sono sostanziati nel reato di cui all'art 53 bis nonché nelle reiterate violazioni dell'art.52, D.Lvo n.22/97, di cui già si è trattato sub G) dell'imputazione.

Di tale associazione facevano parte, per quanto già detto analizzando il capo precedente, tutti gli imputati oggi a giudizio nonché Apolloni Valeria, Vincenzi Rino

e Lombardi Bruno (che hanno definito le loro posizioni con sentenze irrevocabili ed acquisite al fascicolo del dibattimento).

Contrariamente alle stese conclusioni in senso assolutorio rassegnate dal P.M., si ritiene che l'esistenza di una associazione a delinquere debba evincersi in particolare dalle modalità di gestione dei fanghi dei depuratori che non è certo avvenuta secondo una logica occasionale ed estemporanea, ma secondo una precisa strategia d'impresa al fine di conseguire profitti notevolmente maggiori rispetto a quelli che sarebbero stati realizzati con una corretta gestione dei fanghi.

Così come la stessa esistenza di evidenti accordi crimonosi con il compiacente personale dei laboratori esterni per la predisposizione di referti di analisi falsi, è sintomatica di una volontà di fare del traffico illecito dei rifiuti una rilevante componente dell'attività aziendale e quindi non certo imputabile ad un caos gestionale o ad una carenza di adeguata conoscenza e professionalità in materia ambientale. Ancora, il diretto coinvolgimento in questa gestione illecita anche di coloro che rivestivano ruoli di meri dipendenti, teoricamente disinteressati ai profitti economici illeciti, è ulteriore prova della sussistenza del sodalizio criminoso.

Infine, neppure il fatto che la Servizi Costieri versasse in difficoltà economiche può indurre ad escludere, per ciò solo, il reato, atteso che il mancato conseguimento dello scopo dell'associazione delinquenziale non può certo far venire meno la sussistenza della stessa.

2.3. - Responsabilità degli imputati

- **Valle Carlo.** La responsabilità di tale imputato in ordine ai capi d'imputazione sub D, G, I, O, Q, emerge in modo univoco dall'analisi condotta in relazione agli stessi cui in questa sede si fa integrale rinvio. Ai fini della quantificazione della pena, ritiene il Collegio di non poter concedere allo stesso le attenuanti generiche in ragione dei suoi precedenti penali anche specifici e del ruolo apicale rivestito nella Servizi Costieri sotto la sua direzione; va invece affermata la sussistenza della recidiva come contestata (reiterata, specifica, infraquinquennale) risultante de plano dal certificato aggiornato del casellario giudiziale. Ciò premesso, appare equo determinare la pena in complessivi **anni 3 e mesi 4 di reclusione**, ritenuto più grave il delitto sub O), applicata la recidiva ritenuta e la continuazione tra tutti gli altri reati anche

contravvenzionali, stante l'evidente unicità del fine criminoso (pena così determinata: pena base per il delitto sub O): mesi 18 di reclusione, aumentata a mesi 30 di reclusione per effetto della recidiva, ulteriormente aumentata: di mesi 4 di reclusione per la continuazione con il delitto sub Q); di mesi 5 di reclusione per la continuazione con il delitto sub G); di mesi 1 di reclusione per la continuazione con le contravvenzioni di cui ai capi sub D),I), ritenute come ipotesi attuative dell'unica contravvenzione punita dall'art 51, commi 1° e 4°, Decreto Ronchi;

Alla superiore condanna consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie: interdizione temporanea per anni 2 dai pubblici uffici; interdizione dall'esercizio di professioni ed arti, che appare congruo determinare in anni 1; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ex lege di anni 3 e mesi 4; incapacità di contrattare con la PA che appare congruo determinare in anni 1.

- **Gottard Giluliano.** Nei confronti di detto imputato la responsabilità per i capi d'imputazione sub D, G, I, O, Q, emerge in modo univoco dall'analisi condotta in relazione agli stessi, sebbene per le contravvenzioni sub D) ed I) siano estinte per intervenuta prescrizione. Ai fini della quantificazione della pena, ritiene il Collegio di dover concedere allo stesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva in ragione della piena collaborazione prestata sia in fase investigativa che in dibattimento ai fini della ricostruzione dei fatti. Ciò premesso, appare equo irrogare allo stesso la pena complessiva di **anni 2 e mesi 3 di reclusione**, ritenuto più grave il delitto sub O) e ritenuta la continuazione con i delitti Q) e G), stante l'evidente unicità del fine criminoso (pena così determinata: pena base per il delitto sub O): mesi 18 di reclusione, ulteriormente aumentata: di mesi 4 di reclusione per la continuazione con il delitto sub Q); di mesi 5 di reclusione per la continuazione con il delitto sub G). Alla superiore condanna consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie: interdizione temporanea per anni 2 dai pubblici uffici; interdizione dall'esercizio di professioni ed arti, che appare congruo determinare in anni 1; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ex lege di anni 2 e mesi 3; incapacità di contrattare con la PA che appare congruo determinare in anni 1.

- **Gardenal Gianni.** Nei confronti di detto imputato la responsabilità, per i capi d'imputazione sub D, E, G, I, K, O, Q, emerge in modo univoco dall'analisi condotta in relazione agli stessi. Ai fini della quantificazione della pena, ritiene il Collegio di dover concedere allo stesso le attenuanti generiche stante l'incensuratezza. Ciò premesso, appare equo irrogare allo stesso la pena complessiva **di anni 1 e mesi 11 di reclusione**, ritenuto più grave il delitto sub O), concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con gli altri delitti e contravvenzioni, stante l'evidente unicità del fine criminoso (pena così determinata: pena base per il delitto sub O): mesi 18 di reclusione, diminuita a mesi 12 di reclusione per la concessione delle generiche, aumentata: di mesi 4 di reclusione per la continuazione con il delitto sub Q); di mesi 5 di reclusione per la continuazione con il delitto sub G); di mesi 2 di reclusione per la continuazione con le contravvenzioni di cui ai capi sub D),E),I),K), ritenuti come ipotesi attuative dell'unica contravvenzione punita dall'art 51, commi 1° e 4°, Decreto Ronchi. Alla superiore condanna consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie: interdizione temporanea per anni 2 dai pubblici uffici; interdizione dall'esercizio di professioni ed arti, che appare congruo determinare in anni 1; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ex lege di anni 1 e mesi 11; incapacità di contrattare con la PA che appare congruo determinare in anni 1.

L'imputato può godere del beneficio della sospensione condizionale della pena non essendovi precedenti ostativi.

Nei confronti di tutti i suddetti imputati va impartito, infine, ai sensi dell'art 260 D.lgs 152/06 (già previsto all'art 53 bis comma 4° decreto Ronchi), l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente.

Si riserva infine alla fase esecutiva l'eventuale applicazione del condono ai sensi della legge 241/06, non esperibile in questa sede per mancanza dei dati a ciò necessari.

- **Valle Paola** va invece assolta da tutte le imputazioni ad ella scritte ex art 530, comma 2° c.p.p. per non aver commesso i fatti.

§ 3. – Risarcimento del danno

Ritiene il Collegio che la titolarità del diritto al risarcimento del danno ambientale di cui all'art 18 della legge 349/86 spetti in via esclusiva allo Stato e non anche agli enti territoriali minori.

Ciò si desume dal significato letterale della norma ("qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato"), la quale attribuisce agli enti territoriali minori solo la legittimazione ad agire in giudizio, anche penale, per il ristoro di detto danno ("l'azione per il risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo"). Quindi il diritto al risarcimento del danno ambientale spetta allo Stato, mentre agli enti territoriali minori spetta la legittimazione a costituirsi parte civile al fine di ottenere detto risarcimento ove lo Stato sia rimasto inerte ovvero per supportare l'azione da questo esercitata; non compete, quindi, agli enti un autonomo diritto al risarcimento del danno ambientale in aggiunta al diritto che spetta allo Stato (vedi anche C. Cost 12.04.90 n. 195). Ciò peraltro trova conferma nel comma 9 bis dell'art 18 che prevede che le somme liquidate a tale titolo allo Stato debbono entrare nel suo bilancio per essere poi riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'Ambiente per finanziare prioritariamente interventi di risanamento, bonifica, ripristino ambientale, messa in sicurezza, ecc. delle aree su cui si è verificato il danno ed in ordine alle quali ha avuto luogo il risarcimento. Diversamente opinando, si avrebbe una moltiplicazione ingiustificata del risarcimento del medesimo danno ambientale in favore di soggetti diversi, sebbene possa ritenersi pacifico oggi, sulla scorta della migliore dottrina e della giurisprudenza consolidata, che l'art 18 esprime una nozione di ambiente come bene unitario la cui lesione/compromissione, nel medesimo ambito territoriale, dà luogo ad un'unica offesa e quindi ad un'unica obbligazione riparatoria ^{in favore dello} ~~in capo~~ allo Stato quale massimo ente esponenziale della collettività nazionale. Infine, riconoscere anche agli enti territoriali minori un autonomo diritto al risarcimento del danno comporterebbe un illegittimo arricchimento di detti enti posto che, per quanto detto, lo Stato è vincolato

ex lege a spendere le somme percepite a titolo di danno ambientale proprio per la bonifica dei siti che hanno subito il danno, con la conseguenza che gli enti minori incasserebbero somme per interventi che debbono essere fatti dal primo.

Il Collegio, pertanto, pur dando atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art 18 cit la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha spesso riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ambientale agli Enti minori, ritiene che quest'ultima interpretazione, oltre che per le ragioni sopra indicate, non possa essere più seguita anche all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgvo 152/06, il cui art 311, comma 2° dispone: "chiunque realizzando un fatto illecito o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato". Principio quest'ultimo che deve essere considerato di interpretazione autentica della vecchia disciplina.

Ciò premesso in via di principio, rimane ferma, con riguardo alle richieste risarcitorie formulate nel presente processo, l'applicazione della provvigente disciplina in ragione della previsione contenuta all'art 303 lett f) T.U. 2006.

Quindi anche per le associazioni di protezione ambientale non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento del danno ambientale, ma un potere di denuncia dei fatti lesivi di beni ambientali al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione (per danno ambientale) da parte dei soggetti legittimati ed un potere di "intervenire nei giudizi di danno ambientale", ai sensi rispettivamente dei commi 4 e 5 dell'art 18 della legge 349/86. Senza voler qui ripercorrere il lungo travaglio dottrinario e giurisprudenziale succedutosi all'entrata in vigore della legge in ordine alla definizione del potere di intervento delle associazioni, può ritenersi oggi assodato che con tale espressione il legislatore non ha inteso riferirsi ad una sorta di intervento adesivo dipendente ex art 105 comma 2 c.p.c. (a mero sostegno della persona offesa da esercitarsi, nell'ambito penale, nelle forme di cui

agli artt 91 e segg c.p.p. e previo consenso espresso della persona offesa, cfr Cass Pen 23.06.94 n 7275 e GUP Venezia 10.10.00), ma ha inteso sintetizzare la facoltà delle associazioni ambientaliste di essere presenti in qualunque tipo di giudizio (penale, civile o amministrativo) per danno ambientale; intervento che, nel processo penale, non può che attuarsi con la costituzione di parte civile, non essendo conosciute forme di litisconsorzio o intervento ad adiuvandum (vedi Cass Pen sent n. 12063 del 6.9.90 e n. 3 del 17.03.92).

Pur esclusa per le associazioni di protezione ambientale la tutela risarcitoria per danno ambientale ex art 18 della legge 349/86, va, tuttavia, riconosciuta ad esse la generale tutela aquiliana ex art 2043 c.c. come peraltro oggi riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (vedi di recente: Cass n. 796 del 5.04.02 che ha ribadito che "il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi ambientali ma anche, contestualmente ed inscindibilmente, in una offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale... la costituzione di parte civile delle associazioni ecologiste e di protezione ambientale è ammissibile quando l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non è astrattamente connotato ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo e che è diventata la ragione e, per ciò, elemento costitutivo di esso, purchè dal reato sia derivata la lesione di un diritto soggettivo inerente lo scopo specifico perseguito"). Per tale via, infatti, la giurisprudenza riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto a costituirsi p.c. nei processi penali per reati ambientali, non già per far valere il danno ambientale (di sola pertinenza dello Stato, nei limiti anzi detti), quanto per lamentare il danno che il fatto illecito ha recato alla loro sfera giuridica. In tale concezione l'illecito ambientale viene ritenuto idoneo ad offendere in modo diretto ed immediato lo scopo sociale delle associazioni ed il danno viene qualificato come prettamente non patrimoniale, poiché consistente nella frustrazione subita dagli associati per il pregiudizio arrecato al fine di tutela ambientale perseguito (c.d. lesione del diritto di personalità dell'ente esponenziale). Tale danno, tuttavia, risulta risarcibile solo quando l'interesse diffuso (alla tutela e salubrità dell'ambiente) perseguito dall'associazione sia volto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale sia stata

fatta propria come scopo specifico del sodalizio, mentre nessun risarcimento viene riconosciuto quando ricorra un mero collegamento ideologico tra l'associazione ed il bene che intende proteggere (Cass 26.09.96 n. 8699, Cass 21.05.93 n. 5230, Cass 30.06.95 n. 1423).

Va riconosciuto, pertanto, il diritto al risarcimento di detto danno alle associazioni di protezione ambientale presenti in questo processo (WWF Italia, LIPU, Comitato Aria Pulita, Lega Ambiente Veneto) che hanno provato di svolgere un'azione continuativa per la tutela degli specifici interessi coinvolti nella presente vicenda processuale (e segnatamente la salvaguardia delle condizioni di salubrit , sicurezza e tutela ambientale delle aree ove operavano i due impianti attraverso i quali si sono commesse le condotte illecite).

Altresi allo Stato (oltre al risarcimento del danno ambientale ex art 18 legge 349/86) ed agli Enti Territoriali minori compete il ristoro ex art 2043 c.c. di tutti danni materiali (in termini di maggiori risorse impiegate o di svantaggi patrimoniali conseguiti) e non patrimoniali (funzionali e di immagine) causalmente ricollegabili ai reati secondo criteri di normalit  o regolarit  causale. Con specifico riguardo ai danni non patrimoniali, infatti, ogni evento inquinante che comprometta una delle matrici ambientali lede il diritto soggettivo pubblico dello Stato e degli enti territoriali all'integrit  del territorio (che   elemento costitutivo di detti enti) e ne compromette i rispettivi compiti istituzionali di amministrazione, gestione, controllo, programmazione, tutela secondo gli ambiti di competenze attribuite dall'ordinamento giuridico; in altre parole lede un diritto di personalit  degli enti.

Infine ai singoli cittadini del Comune di Marcon compete il diritto al risarcimento del danno ex art 2043 c.c. secondo i criteri ordinari.

Ci  premesso, quindi, vanno rigettate le pretese risarcitorie avanzate a titolo di danno ambientale dalle parti civili: Provincia di Venezia, Provincia di Treviso, Provincia di Rovigo, Comune di Venezia, Comune di Marcon, Comune di Paese, Comune di Mogliano Veneto, Comune di Adria.

115

Diversamente va accolta la richiesta avanzata dal Ministero dell'Ambiente cui compete in via esclusiva il risarcimento di detto danno, atteso che gli eventi che sono conseguiti dalle condotte poste in essere dagli imputati presentano tutte le caratteristiche del danno ambientale risarcibile ex art 18 L. 349/86. Infatti la fattispecie in oggetto richiede come suoi elementi costitutivi: a) la sussistenza di un fatto doloso o colposo, ovvero di una condotta umana commissiva od omissiva sostenuta quantomeno dall'elemento psicologico della colpa; b) che la condotta abbia violato disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, poste a presidio del bene ambiente e delle sue componenti; c) che, infine, la condotta abbia determinato un'effettiva compromissione dell'ambiente, cioè un danno concreto (eziologicamente riferibile alla prima) e consistente nella alterazione, deterioramento, distruzione in tutto o in parte del bene.

Nel caso di specie, sussistono tutti i detti requisiti, atteso che sono state accertate in capo a tutti gli imputati specifiche condotte dolose in violazione di disposizioni di legge poste a tutela dell'ambiente, dalle quali è eziologicamente derivata una effettiva compromissione del bene stesso nel senso sopra detto. Infatti, la sistematica gestione illecita dei rifiuti, attuata come modus operandi di ciascuna delle società interessate, ha determinato un concreto pregiudizio all'ambiente in termini di effettiva alterazione/deterioramento del bene in molteplici sue componenti o matrici, quali la qualità, integrità, salubrità del suolo, aria, acqua, fauna e flora, ecc.

Accertata quindi la sussistenza in concreto di un danno ambientale risarcibile e non essendo possibile nel caso in esame una quantificazione precisa del danno poiché le caratteristiche degli eventi inquinanti non consentono alcuna misurazione (quantitativa e qualitativa) della concreta compromissione delle varie matrici ambientali, deve, quindi, necessariamente farsi ricorso ai criteri di liquidazione sussidiaria previsti dal comma 6° dell'art 18, secondo cui: "il giudice (ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno) ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali". Detta norma si pone come speciale rispetto all'art 1226 c.c. in quanto con

riferimento alla quantificazione, in via equitativa, del danno ambientale indica dei parametri che il giudice può utilizzare. Quindi i menzionati parametri non costituiscono autonome voci di danno risarcibile, dovendosi considerare unico il danno subito. Riguardo al profitto, inoltre, va precisato che qualora l'illecito sia stato commesso nell'esercizio di attività d'impresa in forma societaria ad opera di dirigenti, preposti, dipendenti, il profitto da prendere in considerazione è quello conseguito, per effetto delle condotte individuali, dalla persona giuridica, in considerazione del rapporto di garanzia solidale ex art 2049 c.c. che vincola la società al suo dipendente riguardo all'obbligo di risarcire il danno ambientale cagionato dalla condotta di quest'ultimo.

Ciò premesso, si ritiene che gli elementi di calcolo forniti dal Ministero dell'Ambiente non consentano, in questa sede, di giungere ad una quantificazione del danno, per la quale si ritiene siano necessari accertamenti che esulano dalle possibilità di questo giudice.

Ne consegue che, affermata la sussistenza del danno ambientale, si impone per la sua concreta quantificazione la remissione del Ministero dell'Ambiente avanti al giudice civile competente, essendo possibile, in questa sede, giungere solo alla quantificazione di una provvisoria non esaustiva ex art 539 comma 2° c.p.p. :

- di euro 300.000 per il danno conseguente alla gestione Nuova Esa, provvisoria che va posta a carico a Giommi Gianni;
- di euro 50.000 per il danno conseguente alla gestione EcoVeneta, provvisoria che va posta a carico di Gardenal Gianni;
- di euro 100.000 per il danno conseguente alla gestione Servizi costieri, che va posta a carico di Valle Carlo, Gottard Giuliano e Gardenal Gianni;

La ripartizione di quest'ultima provvisoria tra gli imputati, va effettuata secondo il principio della responsabilità individuale sancito dall' art 18, comma 7° L 349/86 (norma che introduce una deroga al principio di solidarietà passiva ex art 2055 c.c. tra più autori di un medesimo illecito).

Pertanto, richiamando tutto quanto già esposto, si ritiene che la responsabilità degli imputati Valle, Gottard e Gardenal sia sostanzialmente paritetica nella causazione del danno ambientale, riguardo al primo, in quanto titolare della posizione apicale con pieni poteri gestori, organizzativi e finanziari, riguardo agli altri due, in quanto al loro pieno e fattivo coinvolgimento nelle strategie aziendali.

Riguardo ai responsabili civili Nuova Esa s.a.s., Servizi Costieri s.r.l. ed Ecoveneta s.p.a. la condanna al risarcimento del danno ambientale è solidale con i suddetti imputati secondo i principi generali.

Passando alle pretese risarcitorie fondate sulla generale tutela aquiliana ex art 2043 c.c., si ritiene che nessuna parte civile abbia fornito elementi di prova di aver subito un danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) onde consentire a questo giudice di giungere ad una quantificazione, almeno equitativa, dello stesso. Infatti tutte le parti civili, si sono limitate alla mera affermazione di aver patito un danno patrimoniale senza, tuttavia, fornire alcuna prova di aver affrontato ad esempio delle spese per riparare il danno o di aver subito delle perdite economiche in conseguenza di esso, o di aver affrontato spese (ad es per lavoro straordinario, impiego di mezzi) che esulassero dalle dotazioni di risorse economiche ed umane assegnate ad esse per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Infine, con riguardo al danno da sviamento di funzioni, non si ritiene allo stato provata la richiesta degli enti territoriali di liquidazione di detto danno, in quanto non è stato fornito alcun elemento di prova da cui desumere che a causa dei reati commessi dagli imputati gli enti siano stati costretti a perseguire obiettivi diversi da quelli originariamente programmati, con conseguente distrazione di personale, risorse finanziarie, revisione delle priorità di intervento e cambiamento delle linee di azione dell'azione amministrativa.

Infine, anche riguardo alle richieste a titolo di danno patrimoniale avanzate dai singoli cittadini del Comune di Marcon, non si ritiene che gli elementi di valutazione forniti siano sufficienti, in questa sede, per giungere ad una loro quantificazione anche in via equitativa, essendo necessario, per

esempio, acquisire elementi più concreti in ordine al deprezzamento degli immobili tra l'inizio e la cessazione delle condotte illecite.

Ciò premesso, anche riguardo al danno patrimoniale asseritamene subito da tutte le parti civili, si deve pronunciare una condanna generica nei confronti degli imputati e dei Responsabile Civile, in via solidale tra essi (secondo la regola generale), rimettendone la quantificazione al giudice civile e non essendo possibile, in questa sede, neppure la liquidazione di una provvisoria.

Diversamente, si ritiene di poter giungere alla liquidazione di una provvisoria per ciascuna parte civile a titolo di danno non patrimoniale, essendo indubbio che i fatti oggetto del presente processo, per la rilevanza che comunque hanno avuto nei rispettivi ambiti territoriali, hanno cagionato agli enti pubblici territoriali, alle associazioni esponenziali costitutesi, nonché ai singoli cittadini del Comune di Marcon un danno consistente, per i primi, nella lesione dei diritti di personalità di detti enti ed associazione (che hanno visto la loro immagine ed i loro scopi di tutela ambientale e di salute della collettività frustrati a causa delle condotte illecite degli imputati), mentre, per gli ultimi, nella compromissione della loro salute e qualità di vita, circostanze integranti comunque un indubbio danno morale.

Stante l'impossibilità oggettiva di quantificare detti danni nel loro preciso ammontare, la provvisoria viene liquidata in via equitativa e non esaustiva, ponendola a carico dei seguenti soggetti.

A) di Giommi Gianni e dei Responsabili Civile Nuova Esa, in via solidale tra loro, nella misura di:

- euro 5000,00 in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costitutesi nei confronti dei suddetti soggetti: Ministero dell'Ambiente, Provincia di Venezia, Provincia di Treviso, Comune di Mogliano, Comune di Paese, Comune di Marcon, in ragione dei maggiori pregiudizi da essi subiti dalle condotte illecite sui rispettivi (per la frustrazione dei loro compiti istituzionali di amministrazione, controllo, gestione e programmazione delle risorse ambientali);

120

euro 2000,00 per LIPU, Comitato Aria Pulita, WWF e Legambiente
posto anche in surroga dei Comuni di Roncade, S Martino Buonalbergo e
(Verona) e per ciascuno dei cittadini del Comune di Marcon

di **Gottard Giuliano, Valle Carlo e Gardenal Gianni, in via solidale**
essi e con i responsabili civili Servizi Costieri ed Eco Veneta, nella
di:

euro 5000,00 per ciascuna delle seguenti parti civili costitutesi nei
fronti di detti soggetti: Ministero dell'Ambiente, Provincia di Venezia,
Provincia di Rovigo, Comune di Venezia, Comune di Adria;

di euro 2000,00 per WWF e Legambiente (questo anche in surroga dei
Comuni di Roncade, san martino Buonalbergo e Verona).

condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva
legge ai sensi dell'art 540 comma 2° c.p.p.

carico degli stessi va posto il pagamento in solido delle spese processuali
sostenute dalle parti civili e liquidate in dispositivo, tenuto conto delle note
spese prodotte e dell'attività rispettivamente espletata a dibattimento.

PQM

Visti gli artt 533 e 535 c.p.p.

Dichiara

- **Giommi Gianni** responsabile dei reati lui ascritti sub A,C,F,H,N,P,S e, per l'effetto, ritenuta la recidiva reiterata e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione (più grave quello sub N), lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione;
- **Valle Carlo** responsabile dei reati lui ascritti sub D, G, I, O, Q e, per l'effetto, ritenuta la recidiva contestata e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione (più grave quello di cui al capo O), lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
- **Gottard Giuliano** responsabile dei reati lui ascritti sub D, O, Q e, per l'effetto, concesse allo stesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e

120

riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione (più grave quello sub O), lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione;

- Gardenal Gianni responsabile dei reati lui ascritti sub D, E, G, I, K, O, Q e, per l'effetto, concesse le attenuati generiche e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione (più grave quello sub O), lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione;

Oltre per tutti i suddetti imputati al pagamento in solido delle spese processuali

Visto l'art 531 c.p.p.

Dichiara

n. d. p. nei confronti di Giommi Gianni in ordine ai reati sub B, T, U, V e nei confronti di Gottard Giuliano in ordine ai reati sub D ed I, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;

Visto l'art 529 c.p.p.

Dichiara

n.d.p. nei confronti di Giommi Gianni in ordine al capo sub R per essere già stato giudicato per il medesimo reato con sentenza passata in giudicato;

Visto l'art 530, comma 2° c.p.p.

Assolve

- Giommi Gianni dal reato lui ascritto sub W e Toresini Gilio dai reati lui ascritti sub N e P per non aver commesso i fatti;
- Valle Paola dai reati ad ella scritti sub G, I, O, Q per non aver commesso i fatti;

Visti gli artt 28, 30, 32 bis e 32 ter del c.p. e 53 bis della D Lvo 22/97



Ordina

Le seguenti pene accessorie :

- interdizione perpetua dai pubblici uffici per Giommi Gianni;
- interdizione dai pubblici uffici per anni 2 per Valle Carlo, Gardenal Gianni e Gottard Giuliano;
- interdizione dall'esercizio di professioni ed arti per anni 3 a Giommi Gianni, per anni 1 a Valle Carlo, Gottard Giuliano e Gardenal Gianni;
- interdizione dagli uffici direttivi dell persone giuridiche e delle imprese per anni 6 nei confronti di Giommi Gianni, per anni 3 e mesi 4 per Valle Carlo, per anni 2 e mesi 3 per Gottard Giuliano; per anni 1 e mesi 11 per Gardenal Gianni;
- incapacità di contrattare con la P.A. di anni 3 per Giommi, di anni 1 per Valle Carlo, Gottard e Gardenal;

Visto l'art 260 D.Lvo 152/06 (già art 53 bis comma 4° D.Lvo 22/97)

Ordina

agli imputati Giommi Gianni, Valle Carlo, Gardenal Gianni e Gottard Giuliano il ripristino dello stato dell'ambiente;

Visto l'art 163 c.p.

Concede

al solo imputato Gardenal Gianni il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Riserva alla fase esecutiva l'applicazione dell'indulto ex lege 241/06

Visti gli artt 538 e segg c.p.p.

Condanna

110

Gli imputati ed i Responsabili Civili al risarcimento del danno ambientale, nonché dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti delle parti civili costituite rimettendo le stesse avanti al giudice civile competente, e ponendo una provvisionale immediatamente esecutiva, ed a titolo non esaustivo, a carico di:

Giommi Gianni e del Responsabile Civile Nuova Esa s.a.s., in via tra essi solidale, di:

- euro 300.000,00 in favore del Ministero dell'Ambiente a titolo di risarcimento del danno ambientale;
- euro 5000,00 in favore di ciascuna delle seguenti parti civili a titolo di risarcimento del danno morale: Ministero dell'Ambiente, Provincia di Venezia, Provincia di Treviso, Comune di Mogliano, Comune di Paese e Comune di Marcon;
- euro 2000,00 in favore di ciascuna delle seguenti parti civili a titolo di risarcimento del danno morale: LIPU, Comitato Aria pulita, WWF e Legambiente (anche in surroga dei comuni di Roncade, S.Martino Buonalbergo e Verona), nonché a favore di ciascuno dei cittadini del Comune di Marcon costituitisi parte civile;

Valle Carlo, Gottard Giuliano e Gardenal Gianni, in quota paritaria tra essi ed in solido con il Responsabile Civile Servizi Costieri s.r.l., di:

- euro 100.000,00 in favore del Ministero dell'Ambiente a titolo di risarcimento del danno ambientale;

Valle Carlo, Gottard Giuliano e Gardenal Gianni, in solido tra loro e con i responsabili civili Servizi Costieri s.r.l ed Ecoveneta, di:

- euro 5000,00 in favore di ciascuna delle seguenti parti civili a titolo di risarcimento del danno morale: Ministero dell'Ambiente, Provincia di Venezia, Provincia di Rovigo, Comune di Venezia, Comune di Adria;
- euro 2000,00 in favore di ciascuna delle seguenti parti civili a titolo di risarcimento del danno morale: WWF e Legambiente (anche in surroga dei comuni di Roncade, S.Martino Buonalbergo e Verona);

Gardenal Gianni in solido con il Responsabile Civile Ecoveneta s.p.a., di:

- euro 50.000,00 in favore del Ministero dell'Ambiente a titolo di risarcimento del danno ambientale



somme già comprese del calcolo degli interessi e della rivalutazione.

condanna

tutti gli imputati Giommi Gianni, Valle Carlo, Gottard Giuliano e Gardenal Gianni ed i responsabili civili predetti al pagamento, in solido tra essi, delle spese processuali sostenute dalle parti civili e liquidate in:

- complessivi euro 10.000,00 per le parti civili: Ministero dell'Ambiente, Provincia di Venezia;
- complessivi euro 6.000,00 in favore delle parti civili: Provincia di Treviso, Provincia di Rovigo, Comune di Venezia, Comune di Paese, Comune di Adria;
- complessivi euro 4000,00 in favore delle parti civili: Comune di Mogliano Veneto, WWF, Legambiente (anche per l'azione in surroga dei Comuni di Roncade, S. Martino Buonalbergo e Provincia di Verona), Comune di Marcon, Comitato Aria Pulita, Cittadini del Comune di Marcon, LIPU;

oltre per tutti ad i.v.a. e c.p.a. come per legge

Riserva la decisione in ordine al sequestro conservativo a separata ordinanza che sarà comunicata alle parti

Venezia - Mestre li 7.02.08

Il Presidente ed i Giudici estensori

Dott. Sergio Trentanovi

Dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi

Dott.ssa Barbara Lancieri

AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO di VENEZIA 1
Serie atti Giudiziari

ART. 58161 Mod. 9
REG. il 22.02.2008 al n. 135
Vol. 138 Mod. 3
a debito € 18.051,42

Reg. 109 T 18.048,00
T.S. 964 T 3,42
TOTALE 18.051,42

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Venezia

Ogg. - 7 FEB. 2008
IL CANCELLIERE BS
D.ssa M. Antonietta FONTANA

ore 23,45

IMPUGNAZIONI

In data 21.02.2008

Dw. S. Tomon per
Parte Civile Provincia di Treviso

In data 21.02.2008

Dw. E. Zaffalon per
Parte Civile Cittadini di Marcon

In data 21.02.2008

Dw. E. Zaffalon per
Parte Civile Comune di Marcon

In data 21.02.2008

Dw. E. Zaffalon per Parte
Civile Comune di Venezia

In data 21.02.2008

(Dw. E. Zaffalon) per Parte civili Dw. Portinari
Civile Provincia di Venezia

In data 22.02.2008

Dw. Mimpoti per Parte Civile
W.W.F. Nobile o.m.f. - o.m.l.v.s.

In data 22.02.2008

Dw. Antonio Lambelli
per GIOMMI GIANNI (imp.)

In data 22.02.2008

Dw. Fabio Amici
per SARTORI VALERIO
(responsabile civile)

In data 21.02.2008

Dw. Angelo Merlin
per responsabile civile ECOVENETA SpA

In data 21.02.2008

AW. LUCA TIRAPELLE
per responsabile civile "LEGATAMENTE"
VOLONTARIATO VENETO

In data 21.02.2008

Dw. A. Romano per imp.
GOTTARD Giuliano

In data 17/03/2008

Dw. F. Bonile per imp.
VALLE Carlo

In data 19/03/2008

Dw. A. Romano per imp.
VALLE Carlo

In data 26.03.2008

Dw. A. Romano per imp.
GARDENAL GIANNI

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SENTENZA NON IMPUGNATA: VALLE PASOLA, 2) TORESINI Gilio
PASSATA IN GIUDICATO IL 08/03/08 x il 1° e il 15/3/08 x il 2°
VENEZIA, 20 GIUGNO 2008IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
(Giacomo Torto)

TRIBUNALE PENALE DI VENEZIA
La Corte d'Appello di Venezia con sentenza emessa
in data 7/6/2010 n. 20 946/2010 ha disposto quanto segue:
OMISSIS...

" PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art.605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia in data 7/2/2008
appellata dagli imputati GIOMMI Gianni, VALLE Carlo, GOTTARD Giuliano,
GARDENAL Gianni, dai responsabili civili Nuova Esa s.r.l. ed Ecoveneta
s.p.a.; dalle parti civili Province di Venezia e di Treviso, Comuni di Venezia e
di Marcon, Associazione Volontariato Legambiente Veneto, WWF Italia ONG
Onlus, Cittadini del Comune di Marcon: Campana Giuseppe e Refano Valter -
Donà Umberto e Tosatto Giuliana -Zanardo Livio e Aurelio Vanna -Vescovi
Renzo e Gallo Lucia - Pizzol Nadia -Vallongo Danilo, Vallongo Luciano,
Vallongo Michela -Tortato Raffaele e De Pieri Emanuela - Striato Sergio e
Bardi Sara -Rui Alessandro, Rui Mauro, Zanco Omelia -Piovesan Luca -Medici
Narciso -Marcato Giorgio e Scognamiglio Franca -Lovatin Lino -Lovatin

Emanuela e Vecchiato Andrea -Lovatin Claudio -Longo Damiana e Bernardini Umberto -Liana Giancarlo e Scattolin Graziella -Giummolè Vincenzo e Toppo Fiorenza -Giummolè Andrea e Damiani Giulia -Favaretto Sergio e Favaretto Luca -Berto Adriano, Tortato Vania e Berta Francesco -Bonaventura Severino e Liana Bertilla,

dichiara

non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati a loro rispettivamente ascritti ai capi A, C, D, E, H, I, K, S e quanto al Giommi anche ai punti a), b) e c) del reato di cui al capo F perché estinti per prescrizione;

assolve

gli imputati dai reati di cui ai capi P e Q a loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste e, riqualificata per Valle la recidiva solo come infraquinquennale, ridetermina e riduce le pene nei termini seguenti:

quanto all'imputato Giommi anni quattro mesi cinque di reclusione;

quanto all'imputato Valle anni due di reclusione;

quanto all'imputato Gottard anni uno mesi otto di reclusione;

quanto all'imputato Gardenal anni uno mesi due di reclusione.

Nei confronti di Giommi sostituisce l'interdizione perpetua con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque e ridetermina la durata della pena accessoria di cui all'art.32 bis c.p. in anni quattro; ridetermina altresì la durata dell'interdizione dai pubblici uffici e della pena accessoria di cui all'art.32 bis c.p. nei confronti di Valle in anni uno mesi otto; nei confronti di Gottard in anni uno mesi quattro; nei confronti di Gardenal in anni uno.

Condanna

Giommi Gianni e il responsabile civile Nuova Esa s.r.l. in solido tra loro al risarcimento del danno ambientale in favore delle parti civili Provincia di Venezia e Comune di Marcon, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 18 comma 8 legge 349/86, concedendo alle predette parti civili una provvisoria immediatamente esecutiva da imputarsi a tale titolo di danno nella misura di € 30.000 ciascuna.

Condanna

Giommi Gianni e il responsabile civile Nuova Esa s.r.l. in solido tra loro al risarcimento del danno ambientale in favore della parte civile Provincia di Treviso, da liquidarsi in separato giudizio civile, concedendo alla predetta

parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva da imputarsi a tale titolo di danno nella misura di € 30.000.

Condanna

Valle Carlo, Gottard Giuliano e Gardenal Gianni in quota paritaria tra loro e in solido con i responsabili civili Servizi Costieri s.r.l. e Ecoveneta s.p.a. al risarcimento del danno ambientale in favore delle parti civili Provincia di Venezia e Comune di Venezia, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 18 comma 8 legge 349/86, concedendo alle predette parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva da imputarsi a tale titolo di danno nella misura di € 15.000 ciascuna. Ridetermina nella misura di € 10.000 ciascuna le provvisionali liquidate nella sentenza impugnata a carico degli imputati e dei responsabili civili a titolo di danno non patrimoniale in favore delle parti civili Provincia di Venezia, Provincia di Treviso, Comune di Venezia e Comune di Marcon, e nella misura di € 5.000 ciascuno le provvisionali liquidate a titolo di danno non patrimoniale in favore delle parti civili Cittadini del Comune di Marcon: Campana Giuseppe e Refano Valter -Donà Umberto e Tosatto Giuliana -Zanardo Livio e Aurelio Vanna -Vescovi Renzo e Gallo Lucia - Pizzol Nadia -Vallongo Danilo, Vallongo Luciano, Vallongo Michela -Tortato Raffaele e De Pieri Emanuela - Striato Sergio e Bardi Sara -Rui Alessandro, Rui Mauro, Zanco Omelia - Piovesan Luca -Medici Narciso -Marcato Giorgio e Scognamiglio Franca - Lovatin Lino -Lovatin Emanuela e Vecchiato Andrea -Lovatin Claudio -Longo Damiana e Bernardini Umberto -Liana Giancarlo e Scattolin Graziella - Giummolè Vincenzo e Toppo Fiorenza -Giummolè Andrea e Damiani Giulia - Favaretto Sergio e Favaretto Luca -Berto Adriano, Tortato Vania e Berta Francesco -Bonaventura Severino e Liana Bertilla.

Liquida in favore della parte civile costituita Provincia di Treviso a carico di Giommi Gianni e del responsabile civile Nuova Esa s.r.l. in solido tra loro la somma di € 30.000 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva sul danno patrimoniale diverso dal danno ambientale.

Stabilisce che le spese di costituzione e difesa nel giudizio di primo grado siano liquidate nella misura rispettivamente indicata nella sentenza impugnata in favore di ciascuna delle parti civili appellanti, e liquida le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado nella misura di € 5.000 oltre IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti civili Ministero dell'Ambiente, Provincia di Venezia, Provincia di Treviso, Comune di Venezia, Comune di Marcon e

Cittadini Comune di Marcon, e nella misura di € 2.000 oltre IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti civili Comitato Aria Pulita a Marcon e L.I.P.U.
Conferma nel resto.
Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Venezia, 7 giugno 2010

IL CONSIGLIERE est.

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE est.

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
[Handwritten signature]
Stefano Cadanelle



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Venezia, 24 SET 2010
IL CANCELLIERE C1
[Handwritten signature]
(Stefano Cadanelle)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia, 24 SET 2010

IL CANCELLIERE C1
[Handwritten signature]
(Stefano Cadanelle)